Tribunale regionale Moesa
Regionalgericht Moesa
Dretgira regiunala Moesa

Al Giardinètt 2
CRS
6535 Roveredo
Tel: +41 81 257 59 71

Inc. no 335.26.54

Tribunale civile di prima istanza
Giudice unico

Presidente: Rosa
Segretaria: Jörg

Decisione

del 6 febbraio 2026
comunicata il 6 febbraio 2026

nella procedura

A._____ SA (CHE-_____),

concernente

moratoria concordataria (art. 293 segg. LEF).

Ritenuto e considerato:

- che con istanza 2 febbraio 2026 la società A._____ SA, O.1._____, ha chiesto la concessione di una moratoria provvisoria ai sensi degli art. 293 segg. LEF, così da concederle il tempo necessario per elaborare una proposta di concordato;

- che la procedura concordataria è promossa mediante istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilancio aggiornato, conto economico e piano di liquidità o documenti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provvisorio (art. 293 lett. a LEF). Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d'ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore (art. 293*a* cpv. 1 LEF). Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d'ufficio il fallimento (art. 293*a* cpv. 3 LEF). Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 293*b* cpv. 1 LEF);

- che la concessione di una moratoria provvisoria non deve essere sottoposta ad esigenze severe (DTF 147 III 226 consid. 3.1.3). Se la moratoria definitiva presuppone delle prospettive di risanamento o di omologazione del concordato (art. 294 cpv. 1 e 3 LEF), la moratoria provvisoria dev'essere invece rifiutata solamente se appare sin dall'inizio manifesto che non sussistono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato (DTF 147 III 226 consid. 3.1.1; UMBACH-SPAHN/KESSELBACH/BURKHALTER, in SK-SchKG, n. 5 ad art. 293*a*; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3ª ed., pag. 414). Nel dubbio, la moratoria provvisoria va concessa (BAUER/LUGINBÜHL, in BSK-SchKG II, 3ª ed., n. 3 ad art. 293*a)*;

- che, nella fattispecie, l'istante attribuisce la situazione economica precaria della società a eventi di carattere straordinario, ma ritiene nondimeno sussistere concrete prospettive di risanamento, segnatamente mediante riorganizzazione della struttura dei costi, una gestione ordinata dei debiti e la vendita di attivi aziendali. In siffatte circostanze, ricordato quanto sopra esposto in relazione ai presupposti per la concessione della moratoria provvisoria e ricordato anche che il giudice del concordato decide in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), l'istanza di moratoria concordataria in oggetto non può essere considerata manifestamente priva di prospettive di risanamento, motivo per il quale la moratoria provvisoria deve essere concessa (cfr. anche BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 3 ad art. 293*)*;

- che, per quanto concerne la durata, l'art. 293*a* cpv. 2 LEF dispone che la durata della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi e che in casi motivati la moratoria può essere prorogata al massimo di quattro mesi. Sebbene l'istante non abbia formulato una richiesta specifica in merito alla durata, a mente dell'infrascritto giudice nulla impedisce di concedere una moratoria provvisoria della durata di quattro mesi;

- che, per quanto concerne la figura del commissario provvisorio, la cui designazione s'impone non essendo ravvisabili validi motivi tali da giustificare una rinuncia, viene designata la fiduciaria B._____ SA, Via _____, O.2._____, nella persona della signora C._____ (figura di riferimento), la quale si è dichiarata disposta ad assumere l'incarico e idonea a svolgere le mansioni che le competono (BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 6a ad art. 293*b*);

- che la commissaria provvisoria è tenuta ad esaminare approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato (art. 293*b* cpv. 1 LEF) e svolgere le mansioni indicate all'art. 295 cpv. 2 LEF. Essa dovrà inoltre trasmettere all'infrascritto giudice il suo rapporto scritto entro il 15 maggio 2026 con le relative richieste (concessione della moratoria definitiva o dichiarazione del fallimento), così da permettere al giudice del concordato di tenere l'udienza preliminare e decidere prima della scadenza della moratoria provvisoria (BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 13 ad art. 293*b* e n. 11 ad art. 294);

- che, infine, per quanto riguarda la prospettata alienazione di attivi aziendali in vista di un risanamento dell'azienda, verrà evasa con decisione separata, una volta ricevuta una formale richiesta in tal senso e sentito il parere della commissaria (v. al riguardo BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 20 ad art. 298) ed effettuati all'occorrenza ulteriori accertamenti;

- che, giusta l'art. 296 LEF (e art. 293*c* cpv. 2 LEF a contrario), il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all'ufficio d'esecuzione, al registro di commercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata concessa;

- che la concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili (art. 293*d* LEF). Per contro, la decisione in merito alle spese è impugnabile mediante reclamo entro 10 giorni al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni (BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 3a ad art. 293*d*);

- che i costi di procedura, compresi i costi del commissario provvisorio, sono posti a carico dell'istante (BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 13 ad art. 293*a*; KOSTKIEWICZ, SchKG, 3ª ed., n. 1745);

- che, nella fattispecie, una tassa di giustizia di CHF 1'000.- e un anticipo di CHF 10'000.- a valere quale garanzia per l'onorario della commissaria risultano giustificati. Suddetti importi vanno versati entro 10 giorni dalla notificazione della presente decisione, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento entro il termine stabilito il giudice può rispettivamente è tenuto a decretare il fallimento della società (BAUER/LUGINBÜHL, op. cit., n. 14 ad art. 293*a*);

<u>Il Presidente del Tribunale regionale Moesa decide</u>:

1. Alla A._____ SA, O.1._____, è concessa una moratoria provvisoria giusta l'art. 293*a* LEF della durata di quattro mesi (fino al 05.06.2026).

2. Quale commissaria provvisoria è designata la fiduciaria B._____ SA, Via _____, O.2._____, nella persona della signora C._____ (persona di riferimento).

3. La commissaria provvisoria è tenuta a procedere come indicato agli art. 293*b* e 295 LEF, con l'invito a trasmettere all'infrascritto giudice il suo rapporto con le relative richieste entro il 15 maggio 2026.

4. La tassa di giustizia di CHF 1'000.- è posta a carico dell'istante e va versata entro 10 giorni dalla notificazione della presente decisione.

5. L'istante è tenuta a versare, entro 10 giorni dalla notificazione della presente decisione, l'importo di CHF 10'000.- a valere quale anticipo per le spese della commissaria.

6. Per il lavoro della commissaria vale la seguente tariffa oraria: CHF 200.-/h + IVA, più spese di trasferta (CHF 1.-/km) e spese di cancelleria (max. 3% dell'onorario totale). I lavori di segretariato sono compresi nella tariffa oraria indicata.

7. [Rimedi legali]

8. [Comunicazione]

Il Presidente La Segretaria